

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Gli interventi per affrontare il “caro energia” per le imprese***

di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Sulla scia degli altri Decreti Aiuti, anche il Decreto Aiuti Quater (**D.L. 270/2022**) interviene a sostegno delle imprese, al fine di **contrastare i rincari derivanti dalla crisi energetica**.

In particolare, vengono rafforzati alcuni **strumenti agevolativi** che già erano stati introdotti in interventi analoghi nei mesi scorsi, ma vengono introdotte anche **nuove misure** a tema “caro bollette”.

Un primo intervento riguarda il **potenziamento del già conosciuto credito di imposta** previsto per le **imprese gasivore, non gasivore, energivore e non energivore**.

Nello specifico, il provvedimento **estende la misura del credito** includendo nel calcolo il mese di dicembre 2022, **in aggiunta ai mesi di ottobre e novembre 2022** (Decreto Aiuti Ter, [D.L. 144/2022](#)).

Si estendono inoltre alcune scadenze previste:

- anziché al 31.12.2022, i **crediti di imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022** dal Decreto Aiuti Bis ([D.L. 115/2022](#)), potranno **essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari o dai cessionari, entro la data del 30.06.2023**;
- la **comunicazione** che i beneficiari di tale agevolazione devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate per poter fruire del credito, avrà **scadenza 16.03.2023**, e non più il 16.02.2023, come inizialmente previsto.

Entrando nello specifico, per le **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile o superiore a 4,5 kW** (non energivore) è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**.

Nel caso delle imprese cd. “**energivore**”, il credito di imposta spettante è pari al **40%** della spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e, per effetto del Decreto Aiuti Quater, anche di dicembre 2022.

Il bonus è fruibile anche nel caso in cui l'impresa produca energia elettrica e la **autoconsumi**. In questo caso il calcolo del credito è basato sulla **variazione di prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa** per la produzione dell'energia elettrica.

Alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022** (estensione del Decreto Aiuti Quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La condizione per poterne fruire è la circostanza che il prezzo di riferimento del gas calcolato come media, riferito al periodo del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento dei prezzi di mercato infragiornaliero (MI-GAS) abbia **subito un incremento maggiore del 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Nel caso di **imprese a forte consumo di gas**, sussistendo le condizioni, il credito di imposta è nella misura del **40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**.

In **alternativa** ai bonus energia, troviamo interventi relativi ai **termini di pagamento delle bollette dell'energia**.

In particolare, il governo introduce un'agevolazione che consente alle imprese destinatarie di richiederne la **rateizzazione** del pagamento.

L'intervento consente di **rateizzare con un minimo di 12 fino ad un massimo di 36 rate** gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi fatturati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 marzo 2023.

Tale rateizzazione è però **alternativa** alla fruizione dei crediti per i bonus energia previsti per il terzo trimestre 2022.

Per poter accedere al beneficio è necessario inoltrare un'apposita **domanda** al fornitore di energia elettrica, il quale applicherà un **tasso di interesse agevolato**.

Il Decreto stabilisce che il **tasso di interesse** applicato **non può superare quello pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata**.